



Comune di Peccioli

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 75 DEL 12/10/2026

OGGETTO: FESTE DI SAN COLOMBANO NEI GIORNI 17 E 18 OTTOBRE 2026 E DI SAN VERANO IL GIORNO 25 OTTOBRE 2026. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI PECCIOLI.

DECISIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PECCIOLI

PREMESSO CHE:

- nei giorni di sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 si svolgerà nel centro storico di Peccioli la manifestazione denominata "Festa di San Colombano";
- nella giornata di domenica 25 ottobre 2026 si svolgerà nel medesimo centro storico la manifestazione denominata "Festa di San Verano";
- le manifestazioni interesseranno le aree del centro storico già individuate nei precedenti provvedimenti di regolamentazione temporanea della circolazione stradale;
- lo svolgimento degli eventi comporterà un significativo afflusso di persone, rendendo necessaria l'adozione di specifiche misure temporanee di disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli;
- occorre garantire il regolare e sicuro svolgimento delle manifestazioni, tutelando l'incolumità pubblica, la sicurezza della circolazione e il transito pedonale;

CONSIDERATO CHE:

- per la manifestazione di San Colombano si rende necessario adottare provvedimenti temporanei di viabilità con decorrenza dalle ore 09:00 di sabato 17 ottobre 2026 fino alle ore 24:00 di domenica 18 ottobre 2026 e, comunque, fino al completo termine dell'evento;
- per la manifestazione di San Verano si rende necessario adottare analoghi provvedimenti temporanei per la sola giornata di domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
- le aree interessate risultano coincidenti per entrambe le manifestazioni;

- è necessario assicurare, in ogni circostanza, il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza;

RITENUTO

opportuno e necessario istituire temporaneamente i divieti e le limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli nelle aree interessate dagli eventi, distinguendo espressamente le rispettive date e fasce orarie;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento agli artt. 5 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, per quanto applicabile;
- il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- il vigente provvedimento sindacale di conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

ORDINA

ART. 1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI

In occasione dello svolgimento delle manifestazioni di San Colombano e San Verano sono istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale nel centro storico di Peccioli, con efficacia nei periodi di seguito indicati.

A) FESTA DI SAN COLOMBANO

DALLE ORE 09:00 DI SABATO 17 OTTOBRE 2026 FINO ALLE ORE 24:00 DI DOMENICA 18 OTTOBRE 2026 E, COMUNQUE, FINO AL COMPLETO TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.

Le disposizioni avranno efficacia continuativa per l'intero periodo indicato, senza interruzione tra la giornata di sabato 17 ottobre e quella di domenica 18 ottobre 2026.

B) FESTA DI SAN VERANO

DOMENICA 25 OTTOBRE 2026, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 20:00.

Le disposizioni avranno efficacia esclusivamente nella giornata e nella fascia oraria sopra indicate.

ART. 2 – AREE INTERESSATE

Per entrambe le manifestazioni, nei rispettivi periodi e orari indicati all'art. 1, i provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione stradale interessano le seguenti vie e piazze del centro storico di Peccioli:

- Via Roma;

- Via Marconi;
- Corso Matteotti;
- Piazza del Popolo;
- Piazza Domenico da Peccioli non il sabato
- Via Bastioni;
- Vie limitrofe alle aree sopra indicate;
- Via del Carmine.

Le disposizioni di seguito riportate si applicano alle medesime aree per entrambe le manifestazioni.

ART. 3 – DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA

Nelle vie e piazze indicate all'art. 2, durante i rispettivi periodi di validità dei provvedimenti, sono istituiti:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI E DIVIETO DI FERMATA, ECCETTO I VEICOLI AUTORIZZATI.

La sosta in violazione dei divieti istituiti con la presente ordinanza è da considerarsi di grave intralcio alla circolazione, in considerazione della temporanea pedonalizzazione delle aree interessate e della necessità di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni, garantendo nel contempo un ordinato e sicuro transito pedonale.

Il divieto di sosta è esteso anche ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, per i quali è consentita la sosta in **Piazza C. Battisti**, secondo le modalità consentite e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 4 – DIVIETO DI TRANSITO

Nelle vie e piazze indicate all'art. 2, durante i rispettivi periodi di validità della presente ordinanza, è istituito:

DIVIETO DI TRANSITO A QUALSIASI TIPO DI VEICOLO.

Sono esclusi dal divieto:

- i mezzi di soccorso e di emergenza;
- i veicoli espressamente autorizzati;
- i mezzi il cui transito sia consentito dal personale di Polizia Locale o dagli altri operatori competenti presenti sul posto, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e con lo svolgimento delle manifestazioni.

Il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza dovrà essere sempre garantito.

ART. 5 – DEROGA PER I VEICOLI BIRÒ

È prevista una specifica deroga ai divieti di transito e di sosta per i veicoli denominati **Birò**, nell'area interessata dagli eventi.

Tali veicoli dovranno:

- procedere esclusivamente a passo d'uomo;
- adottare ogni cautela necessaria per garantire la sicurezza dei pedoni;
- non arrecare intralcio allo svolgimento delle manifestazioni;
- non ostacolare la circolazione eventualmente consentita;
- sostare esclusivamente in condizioni tali da non compromettere la sicurezza, il regolare svolgimento degli eventi e la fruibilità delle abitazioni.

Resta ferma la possibilità per il personale di Polizia Locale di impartire ulteriori disposizioni in relazione alle effettive condizioni di sicurezza.

ART. 6 – DEROGHE AI DIVIETI DI SOSTA NELLE AREE CONTIGUE

Durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni è prevista la deroga ai divieti di sosta nelle aree contigue al centro storico, secondo le indicazioni impartite dal personale di Polizia Locale e compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di circolazione.

ART. 7 – PREAVVISO DI CHIUSURA

Dovrà essere predisposta idonea segnaletica di preavviso della chiusura delle strade, con particolare riferimento alle intersezioni precedenti le aree interdette, in:

PIAZZA DEL CARMINE E VIA CARRAIA.

La segnaletica dovrà essere posizionata con congruo anticipo e dovrà fornire agli utenti della strada adeguate informazioni circa le limitazioni alla circolazione e gli eventuali percorsi alternativi.

ART. 8 – EFFICACIA TEMPORALE E DEROGA AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI

Per la sola durata dei rispettivi periodi di validità, la presente ordinanza deroga alle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze di regolamentazione della viabilità statica e dinamica, limitatamente a quanto risulti in contrasto con il presente provvedimento.

Le disposizioni relative alla Festa di San Colombano avranno efficacia dalle ore 09:00 del 17 ottobre 2026 alle ore 24:00 del 18 ottobre 2026 e, comunque, fino al completo termine della manifestazione.

Le disposizioni relative alla Festa di San Verano avranno efficacia dalle ore 14:00 alle ore 20:00 del 25 ottobre 2026.

Alla scadenza dei rispettivi periodi, le disposizioni temporanee cesseranno automaticamente di produrre effetti, senza necessità di ulteriori provvedimenti, fatto salvo quanto espressamente previsto per il completo termine della manifestazione di San Colombano.

MOTIVAZIONE

In relazione allo svolgimento delle manifestazioni di San Colombano, previste per i giorni 17 e 18 ottobre 2026, e di San Verano, prevista per il giorno 25 ottobre 2026, nel centro storico di Peccioli, si rende necessario adottare il presente provvedimento al fine di consentire uno svolgimento ordinato e sicuro degli eventi.

Considerato che le iniziative interesseranno le aree del centro storico indicate nel dispositivo e comporteranno la presenza di pubblico, si ritiene necessario istituire temporaneamente specifici obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

Le misure adottate sono finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti, la tutela della pubblica incolumità, la corretta gestione della viabilità e l'accessibilità dei mezzi di soccorso e di emergenza.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

Il soggetto richiedente e/o organizzatore della manifestazione, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni.

1. Segnaletica stradale

Deve essere predisposta la segnaletica stradale temporanea necessaria, nonché ogni altra attrezzatura richiesta per garantire la sicurezza della circolazione in conseguenza dello svolgimento delle manifestazioni.

2. Apposizione e rimozione della segnaletica

La segnaletica temporanea necessaria all'istituzione dei divieti e delle limitazioni dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio del rispettivo periodo di validità, con particolare riferimento ai divieti di sosta, e mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei provvedimenti.

Al termine dei rispettivi periodi di validità, si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione della segnaletica temporanea e al ripristino della normale disciplina della circolazione.

La segnaletica dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal D.Lgs. 285/1992, dal D.P.R. 495/1992 e dalla normativa tecnica applicabile in materia.

3. Segnaletica di preavviso e percorsi alternativi

Tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza, compresa quella di preavviso e quella relativa agli eventuali percorsi alternativi, dovrà essere collocata con congruo anticipo sulle direttrici di accesso alle aree interdette.

Dovrà essere assicurato il mantenimento in efficienza della segnaletica per tutta la durata delle manifestazioni, fino al completo ripristino delle condizioni ordinarie di circolazione.

4. Strade limitrofe

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade direttamente interessate dalla presente ordinanza, sia in quelle limitrofe, qualora risultino coinvolte dalle modifiche temporanee della circolazione.

5. Sicurezza della circolazione

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, per quanto consentita, nonché il regolare transito pedonale.

Le misure di sicurezza dovranno essere mantenute in perfetta efficienza sia durante le ore diurne sia durante quelle notturne.

6. Pannelli integrativi

I segnali di divieto di sosta dovranno essere integrati con appositi pannelli aggiuntivi indicanti:

- gli estremi della presente ordinanza;
- la previsione della rimozione coatta;
- la data e l'orario di inizio del divieto;
- la data e l'orario di cessazione del divieto.

I segnali dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei rispettivi periodi di validità.

7. Visibilità del personale

Il personale incaricato delle operazioni di predisposizione, gestione e rimozione della segnaletica, qualora operi sulla sede stradale, dovrà essere adeguatamente visibile e munito degli indumenti e dei dispositivi prescritti dalla normativa vigente.

8. Accessi pedonali

Tutti gli accessi pedonali esistenti sulla pubblica via dovranno essere garantiti e mantenuti utilizzabili in condizioni di sicurezza.

Dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari a evitare situazioni di pericolo e, ove necessario, predisposti percorsi pedonali protetti.

9. Impiego di mezzi operativi

Qualora, per le esigenze di allestimento o disallestimento delle manifestazioni, si renda necessario l'impiego di mezzi operativi, quali autogru, autoscale, cestelli aerei o altre attrezzature similari, le relative aree operative dovranno essere adeguatamente delimitate e messe in sicurezza.

Durante le operazioni dovrà essere impedito l'accesso agli utenti della strada nelle zone interessate da possibili situazioni di pericolo.

10. Mezzi di soccorso e di emergenza

Sono esonerati dalle limitazioni e dagli obblighi imposti dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso e di emergenza, il cui transito dovrà essere sempre garantito.

Eventuali mezzi operativi o veicoli autorizzati non dovranno ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e dovranno essere immediatamente spostati qualora necessario.

11. Disponibilità dell'ordinanza

Una copia del presente provvedimento dovrà essere tenuta a disposizione del personale incaricato della gestione delle manifestazioni e degli organi preposti ai controlli.

12. Informazione alla cittadinanza

Dovrà essere assicurata adeguata informazione ai residenti, alle attività commerciali, artigianali e agli altri soggetti presenti nelle aree interessate dalle limitazioni.

L'informazione dovrà riguardare le date, gli orari, le strade interessate e le eventuali modalità alternative di accesso, al fine di ridurre i disagi derivanti dalle modifiche temporanee alla circolazione.

13. Ripristino dello stato dei luoghi

Al termine delle manifestazioni e delle operazioni connesse dovrà essere assicurato il ripristino delle condizioni ordinarie di circolazione.

Qualora la segnaletica stradale orizzontale o verticale risulti danneggiata o compromessa in conseguenza delle operazioni effettuate, dovrà esserne assicurato il ripristino.

14. Comunicazione di conclusione anticipata

Qualora le manifestazioni o le relative operazioni si concludano anticipatamente rispetto agli orari previsti, il soggetto organizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio di Polizia Locale.

La riapertura delle aree alla normale circolazione dovrà avvenire nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza e delle disposizioni impartite dagli organi competenti.

Anche gli utenti della strada sono tenuti al rispetto dei limiti e dei divieti imposti dalla presente ordinanza.

La mancata osservanza delle prescrizioni sarà sanzionata secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

ADEMPIMENTI A CURA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Servizio competente provvederà agli adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Il Servizio di Polizia Locale trasmetterà copia digitale del presente provvedimento al personale del Servizio Tecnico del Comune di Peccioli, per gli adempimenti di competenza e per la predisposizione della relativa segnaletica.

SEGNALAZIONI PARTICOLARI

Ogni responsabilità civile e/o penale derivante dalle attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni, nonché dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, rimane a carico dei soggetti responsabili, secondo le rispettive competenze e nei limiti previsti dalla legge.

La cittadinanza sarà informata delle modifiche temporanee alla circolazione mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e attraverso gli ulteriori strumenti di informazione eventualmente predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Peccioli per 15 giorni consecutivi.

Le prescrizioni in esso contenute si applicano nei periodi espressamente indicati nel dispositivo.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

I dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

GENERALI

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 107, relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento all'art. 5, relativo alla regolamentazione della circolazione in generale, e all'art. 7, relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- D.M. 10 luglio 2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo, per quanto applicabile.
- Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

SPECIFICI

- Vigente decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Peccioli n° 14/2025, con attribuzione delle competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Peccioli, 12/10/2026

**IL COMANDANTE LA PM
MICHELE STEFANELLI**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.